COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

76.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO BORTOLANI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (2833);

PALLANTI ed altri: Norme per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato (2994) 579

PRESIDENTE 579, 581

CAMPAGNOLI MARIO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 580

DE SIMONE DOMENICO 580

La seduta comincia alle 9,50.

GIAN CARLO BINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (2833) e della proposta di legge Pallanti ed altri: Norme per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato (2994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pallanti ed altri: « Norme per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato ».

Mi sostituisco al relatore Giuliano Silvestri, impossibilitato a partecipare ai la-

vori della Commissione a causa di improrogabili impegni.

Siamo ancora in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali, mentre la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario osservando che la formulazione del testo non è molto chiara per quanto riguarda la copertura della spesa che dovrà sopportare lo Stato.

Ora, per andare incontro al rilievo della V Commissione bilancio, proporrei di riformulare il testo nel modo che segue:

ARTICOLO UNICO.

Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste – per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma, non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente norma le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonché tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro e di quelle sul collocamento.

Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la Gestione conservativa del patrimonio ex ASFD del Ministero dell'agricoltura e foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, qualora abbiano svolto oltre 180 giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti del quarto comma.

Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex ASFD nell'esercizio precedente.

L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.

DOMENICO DE SIMONE. Eravamo favorevoli al precedente testo, concordato nel Comitato ristretto, che era di portata molto più ampia, per cui abbiamo criticato anche la V Commissione bilancio per il parere contrario, ma accettiamo questo nuovo testo per non pregiudicare le nuove assunzioni. Riteniamo, però, a questo punto che il provvedimento debba essere approvato al più presto, perché vi sono aziende zootecniche che hanno bisogno di manodopera specializzata, ma utilizzano quella già esistente per non chiudere. Pertanto, ci dichiariamo favorevoli alla nuova formulazione dell'articolo unico.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il disegno di legge, le cui finalità sono note, consiste nella regolamentazione della manodopera temporanea e nell'assunzione di manodopera da parte del Ministero della agricoltura, soprattutto di operai della Azienda forestale per lavori temporanei nelle varie zone.

Dopo il parere della Commissione bilancio è stato necessario rivedere il meccanismo di pagamento. In proposito rilevo che, senza ulteriori spese, riusciamo a sistemare e regolamentare le nuove assunzioni. Pertanto, invito la Commissione ad approvare il provvedimento in modo da dare una sistemazione anche ad una parte del personale occupato presso il Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Propongo d'inviare il nuovo testo alle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio per i prescritti pareri.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO